

COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI

PARTE 01 - ELEMENTI COSTITUTIVI

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

CAPO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01

COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI

01. IL COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI E' ENTE AUTONOMO TERRITORIALE NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

03. CON RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI DI CUI NON HA DISPONIBILITA', IL COMUNE HA IL POTERE DI ESTERNAZIONE E RAPPRESENTANZA DEI COLLEGATI INTERESSI LOCALI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DEGLI ALTRI LIVELLI DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE AI QUALI E' ATTRIBUITO PER LEGGE IL POTERE DI PROVVEDERE ALLA SODDISFAZIONE DEGLI STESSI.

ART. 02

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI E DAI TERRITORI DELLE FRAZIONI DI ZANENGO E FARFENGO; IL TERRITORIO SI RIPARTE IN CIRCOSCRIZIONI E MUNICIPI CON I LIMITI DI CUI ALL' ARTICOLO 15.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 22,410 CONFINANTE CON I COMUNI DI PIZZIGHETTONE, CROTTA D' ADDA, ACQUANEGRA CREMONESE, SESTO ED UNITI, ANNICCO, CAPPELLA CANTONE.

03. CAPOLUOGO E SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI SONO SITI NEL TERRITORIO DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI CHE E' IL CAPOLUOGO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASO DEL TUTTO ECCEZIONALE E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

05. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L' USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI O AD ASSOCIAZIONI, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE MODALITA'.

07. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE BORGATE E FRAZIONI O DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 03

FINALITA'

01. IL COMUNE QUALE ENTE RAPPRESENTATIVO ED ESPONENZIALE DELLA COMUNITA' LOCALE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI

DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

02. CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE LOMBARDIA, PROVVEDENDO, PER QUANTO DI COMPETENZA, ALLA LORO SIGNIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

CAPO 02

FUNZIONI

ART. 04

FUNZIONI PROPRIE

01. LE FUNZIONI DI CUI IL COMUNE HA LA TITOLARITA', SONO INDIVIDUATE DALLA LEGGE, PER SETTORI ORGANICI; ESSE ATTENGONO SECONDO I FINI GIA' ENUNCIATI:

A) ALLA RAPPRESENTANZA, ALLA CURA E ALLA CRESCITA SOCIALE, CIVILE E CULTURALE DELLA COMUNITA' OPERANTE NEL TERRITORIO COMUNALE;

B) ALLA CURA E ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' ECONOMICO- PRODUTTIVE, INSEDIATIVE ED ABITATIVE CHE SU DI ESSO SI SVOLGONO.

02. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, IL COMUNE:

A) IMPRONTA LA SUA AZIONE AL METODO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE, INCENTIVANDO LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE SINGOLA OD ASSOCIATA, FAVORENDO FORME DI COOPERAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, ATTUANDO LA PIU' RAZIONALE DECENTRAZIONE DEI SERVIZI;

B) GESTISCE I SERVIZI E GLI UFFICI SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI CON CRITERI DI ECONOMICITA', LEGITTIMITA', TRASPARENZA, EFFICACIA ED EFFICIENZA.

ART. 05

FUNZIONI DELEGATE

01. OLTRE ALLE FUNZIONI LA CUI TITOLARITA' E' ATTRIBUITA AL COMUNE, LA LEGGE NAZIONALE O REGIONALE, PUO' DEMANDARE AL COMUNE L'ESERCIZIO DI FUNZIONI LA CUI TITOLARITA' RESTA IMPUTATA A SOGGETTI DIVERSI.

02. NEL CASO IN CUI NON SI DISPENSA CON LO STESSO PROVVEDIMENTO DI DELEGA, LA DISCIPLINA PUNTUALE DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE, A CIO' PROVVEDERA' IL COMUNE CON PROPRI REGOLAMENTI, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL DELEGANTE.

03. I COSTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA DELEGA NON POSSONO GRAVARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SUL BILANCIO COMUNALE.

ART. 06

RAPPORTI CON LA REGIONE E LA PROVINCIA

01. ALL'INTERNO DEI SETTORI DI COMPETENZA, IL COMUNE ESERCITERA' IL

PROPRIO RUOLO ADOTTANDO NEI CONFRONTI SIA DELLA PROVINCIA CHE DELLA REGIONE IL METODO DELLA COOPERAZIONE, DOVENDO SODDISFARE ESIGENZE DELLA STESSA POPOLAZIONE CHE MAL SI PRESTANO AD ESSERE FRAZIONATE PER MATERIA E PER COMPETENZA NELLA STESSA MATERIA.

02. I RAPPORTI DI COOPERAZIONE E DI COORDINAMENTO DEVONO SVILUPParsi NEL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DI UNA POSIZIONE EQUIORDINATA E DI PARI ISTITUZIONALE E POTESTATIVA DEI VARI AMBITI DI GOVERNO.

03. L'ESIGENZA DELLA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO FRA GLI ENTI COSTITUISCE RAGIONE E FONDAMENTO DELL'ATTRIBUZIONE DI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ALLA PROVINCIA, RISPETTO ALLA QUALE FANNO DA QUADRO DI RIFERIMENTO I POTERI DI LEGISLAZIONE E PROGRAMMAZIONE COSTITUZIONALMENTE AFFIDATI ALLA REGIONE E ALLO STATO (ARTT. 14 E 15, LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142).

04. IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE CUI IL COMUNE SI ISPIRA, TROVA FONDAMENTO NEL DETTATO COSTITUZIONALE CHE ATTRIBUISCE LA SOVRANITA' AL POPOLO, IL QUALE LA ESERCITA SECONDO LE ARTICOLAZIONI E GLI ORGANI NAZIONALI E LOCALI COSTITUZIONALMENTE PREVISTI QUALI STRUMENTI DELLO STATO-COMUNITA' (ARTT. 01, COM- MA 02, DELLA COSTITUZIONE).

CAPO 03

INDIRIZZI PROGRAMMATICI

ART. 07

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLA SUA COMPETENZA, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO

EFFETTIVO RIGUARDO AL BENESSERE PSICO-FISICO DEI CITTADINI, ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

ART. 08

ASSISTENZA SOCIALE

01. IL COMUNE OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

ART. 09

DIRITTI ALL'AMBIENTE E SUA TUTELA

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE IL DIRITTO ALL'AMBIENTE QUALE DIRITTO SOGGETTIVO E PERSONALE DEL CITTADINO A VIVERE IN UN AMBIENTE SANO E NON INQUINATO, ANCORANDOLO ALL'ARTT. 02 DELLA COSTITUZIONE CHE "RICONOSCE E GARANTISCE I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, SIA COME SINGOLO SIA NELLE FORMAZIONI SOCIALI OVE SI SVOLGE LA SUA PERSONALITA'.

02. CONSEGUENTEMENTE IL COMUNE RICONOSCE LE LIBERE ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI REGOLARMENTE COSTITUITE, A TUTELA DELL'AMBIENTE FACENDOLE PARTECIPARE AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ASSETTO DEL

TERRITORIO NEI MODI E NELLE FORME CHE SARANNO DETERMINATE DA UN APPOSITO REGOLAMENTO.

03. AI FINI DELLA TUTELA DEL DIRITTO ALL'AMBIENTE PER QUANTO DI COMPETENZA E QUALE CRITERIO DI AZIONE IL BENE AMBIENTE VIENE CONSIDERATO QUALE BENE IMMATERIALE "COMMUNES OMNIUM" DISTINTO DAL DIRITTO DI PROPRIETA' O COMUNQUE DI GODIMENTO DEI BENI MATERIALI. NELL'AMBITO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA, IL COMUNE, QUALE ENTE RAPPRESENTATIVO ED ESPONENZIALE DELLA COMUNITA' LOCALE, TITOLARE E PORTATORE, PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE, DI UNO SPECIFICO INTERESSE DIFFUSO PROPRIO DELLA COMUNITA', PROMUOVERA' TUTTE LE AZIONI, ANCHE PROCESSUALI NELL'INTERESSE DELLA CITTADINANZA.

ART. 10

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE IL PATRIMONIO NATURALE ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 11

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL'ARTT. 07, COMMA 05, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, DI CUI ALL'ARTT. 67, COMMA

03, DEL PRESENTE STATUTO, CHE DOVRA', ALTRESI', PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI E ASSOCIAZIONI ALLE SOLE SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DAGLI ENTI.

ART. 12

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.

02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA', DOTANDOSI DI UN "PIANO DI PROTEZIONE CIVILE" E FAVORENDO TRA I CITTADINI L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE PER UN CORRETTO VIVERE CIVILE.

06. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 13

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE AGRITURISTICHE.

04. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

ART. 14

PROGRAMMA ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL'ARTT. 03, COMMI 05, 06, 07 ED 08 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, NONCHE' DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE E DEI PROGRAMMI PLURIENNALI PROVINCIALI, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO, L'APPORTO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 15

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED

AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N.

142.

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, FIERE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

03. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI, ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA E ADOTTERA' IL DECENTRAMENTO PER CIRCOSCRIZIONI O PER MUNICIPI NEL CASO DI MODIFICHE TERRITORIALI, O DI FUSIONE CON COMUNI CONTIGUI IN ALTERNATIVA O CUMULATIVAMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE COME PREVISTO DALL' ARTT. 11 COMMI 03 E 04 E DALL' ARTT. 12 (MUNICIPI), LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

ART. 16

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER FAVORIRE LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;
- B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
- C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- D) LA CONCESSIONE A TERZI;
- E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

02. LA COSTITUZIONE DI APPOSITE ISTITUZIONI OLTRE CHE RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI CUI AL COMMA PRIMO PUO' ESSERE PROMOSSA PER FINALITA' PARTECIPATIVA E/O AI FINI DI UNA PIU' EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE.

PARTE 02 - ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

CAPO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 17

ORGANI

01. GLI ORGANI DEL COMUNE, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, SONO: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

ART. 18

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, ESERCITA LA POTESTA' E ADOTTA I

PROVVEDIMENTI CONFERITIGLI DALLA LEGGE, CHE NE REGOLA L'ADOZIONE, LA DURATA E LE COMPOSIZIONI.

02. LE SUE FUNZIONI SONO REGOLATE DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 19

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO E DI ALTA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE; REALIZZA IL PROGRAMMA DI GOVERNO APPROVATO DAL CONSIGLIO ENUCLEANDO GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DELLE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE; SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 20

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, CAPO DEL GOVERNO LOCALE, RAPPRESENTANTE DEL COMUNE, UFFICIALE DEL GOVERNO NEL COMUNE.

CAPO 02

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 21

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' LOCALE SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 22

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI DECADUTI (ARTT. 289 DEL T.U. 1915

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA. IL PREFETTO LA PUO' PROMUOVERE.

ART. 23

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.
02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.
03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL'ARTT. 45, COMMI 02 E 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 24

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO CHE LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE PER LA PRESA D'ATTO. HANNO EFFICACIA DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.
02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.
03. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA PRESA D'ATTO, DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 01 E 02.

ART. 25

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO PIU' VOTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E A PARITA' DI VOTI IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 26

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.
02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 27

IL CONSIGLIO COMUNALE. POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE

E NE VERIFICA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 28

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI NONCHE' A QUELLI ESPRESSAMENTE ATTRIBUITIGLI DA LEGGI STATALI O REGIONALI:

A) ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE:

01. STATUTO

02. ISTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, LORO COMPITI E NORME DI FUNZIONAMENTO

03. CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI

04. ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

05. COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE

B) ESPLICAZIONE DELL'AUTONOMIA GIURIDICA:

01. REGOLAMENTI COMUNALI

02. DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI

03. ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEI TRIBUTI

C) INDIRIZZO DELL'ATTIVITA':

01. PROGRAMMI GENERALI E DI SETTORE

02. RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE

03. PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE E RELATIVI PIANI FINANZIARI

04. BILANCI ANNUALI E PREVISIONALI E RELATIVE VARIAZIONI

05. PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER L'ATTUAZIONE DEI PREDETTI PIANI URBANISTICI E DEROGHE AI PIANI ED AI PROGRAMMI

06. PARERI SULLE DETTE MATERIE

07. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DALLE AZIENDE PUBBLICHE E DAGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA

D) ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE:

01. ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

02. DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

03. DISCIPLINA DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE

04. PIANTE ORGANICHE E LORO VARIAZIONI

05. ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI

06. CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI

07. COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI

08. COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI E LORO STATUTI

09. INDIRIZZI OPERATIVI PER LE AZIENDE E ISTITUZIONI

10. REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE

11. AFFIDAMENTO A TERZI DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE

E) ORGANIZZAZIONE ESTERNA DELL'ENTE:

01. LE CONVENZIONI TRA COMUNI, CON LA PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI

02. COSTITUZIONE E MODIFICAZIONE DI CONSORZI ED ALTRE FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE, UNIONI DI COMUNI ED ACCORDI DI PROGRAMMA

03. LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI
F) GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA:

01. GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI NON PREVISTE ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE COMUNQUE NON RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI

02. LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI

03. LA CONTRAZIONE DI MUTUI

04. L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

05. LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI E ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO

G) CONTROLLO DEI RISULTATI DI GESTIONE:

01. CONTI CONSUNTIVI E VERIFICA DELLA EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLA GESTIONE

02. ELEZIONE DEL REVISORE DEL CONTO

ART. 29

PRIMA ADUNANZA

01. NELLA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, AI SENSI DELL'ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTICOLI 34 E 35 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 30

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO, SEMPRE DAL SINDACO, SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA. IN QUESTO

CASO L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO, PROVVEDE, PREVIA DIFFIDA, IL PREFETTO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEL CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO PRECEDENTE, IN SEGUITO ALLA RELAZIONE DEL REVISORE, E PER L'ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' RIUNIRSI STRAORDINARIAMENTE.

05. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTIQUATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. AL SINDACO E' RISERVATA LA POTESTA' DI VARIARE L'ORDINE DEL GIORNO DELLA SESSIONE CON I LIMITI DI CUI AL SEGUENTE ARTICOLO. IL RITIRO DI ARGOMENTI DELL'ORDINE DEL GIORNO, PUO' ESSERE SEMPLICEMENTE COMUNICATO NELLA STESSA SEDUTA CONSILIARE, PER LE AGGIUNTE E' D'OBBLIGO L'AVVISO SCRITTO ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA, SALVA LA CAPACITA' DI DIFFERIRE AL GIORNO SEGUENTE O AD ALTRA SEDUTA GIA' PROGRAMMATA, LA DISCUSSIONE DEGLI OGGETTI AGGIUNTIVI, SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DI CONSIGLIERI PRESENTI.

ART. 31

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 32

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO L'ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, O A QUELLO ESPRESSAMENTE ELETTO DAI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SESSIONE, SALVO IL DISPOSTO DI CUI AL COMMA 06 DELL'ARTT. 30.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, PER QUANTO RIGUARDA IL COMPUTO DEI TERMINI.

ART. 33

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

01. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ELENcate NELL'ORDINE DEL GIORNO SARANNO DEPOSITATE IN SEGRETERIA IN APPOSITE CARTELLE, CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RITENUTA OPPORTUNA E CON I PRESCRITTI PARERI, ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA NELLA QUALE SI TRATTERA' L'ARGOMENTO.

ART. 34

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ARTT. 127, DEL T.U. 1915, NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE; PERO' ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO

IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE, PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO MEMBRI.

02. NEL CASO CHE SIANO INTRODOTTE PROPOSTE LE QUALI NON ERANO COMPRESI NELL'ORDINE DEL GIORNO DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.

ART. 35

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE LA PROPOSTA NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 36

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 37

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 38

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO ESSERE ISTITUITE COMMISSIONI PERMANENTI CON FUNZIONI REFERENTI E CONSULTIVE, SECONDO LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO NE DISCIPLINA IL NUMERO, LA COMPOSIZIONE, NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE, IL FUNZIONAMENTO E LE ATTRIBUZIONI.

03. I COMPONENTI LE COMMISSIONI SONO DESIGNATI DAI GRUPPI IN MODO DA ASSICURARE COMUNQUE LA RAPPRESENTANZA DI CIASCUN GRUPPO.

04. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE ALTRESI' L'ISTITUZIONE DI COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI.

ART. 39

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

ART. 40

VERBALI

01. I VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE SARANNO SOTTOPOSTI ALLA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO NELLE SEDUTE SUCCESSIVE.

02. ESSI RIPORTERANNO LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIERE ANZIANO E DEL SEGRETARIO COMUNALE. LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 01

ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 41

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI N. 04 ASSESSORI, SCELTI ANCHE FRA CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 03, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, ED AVENTI I REQUISITI PER LA ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE.

ART. 42

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE SARA' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORI.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:
- A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, DEVONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE, NELLE ORE D'UFFICIO, ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA.
- B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.
04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI; VERRANNO SOTTOPOSTE AL VOTO TUTTE LE PROPOSTE NELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE, SALVO RITIRO, ESPRESSO IN SEDE CONSILIARE.
05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE SERIE DI VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, DISPOSTE IN GIORNI DIVERSI L'UNA DALL'ALTRA, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE. L'ORDINE DI VOTAZIONE SEGUIRA' QUELLO DI DISCUSSIONE E LE VOTAZIONI SI INTERROMPERANNO NON APPENA UNA DELLE PROPOSTE OTTENGA LA MAGGIORANZA DI CUI AL COMMA 04.
06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO, A NORMA DELL'ARTICOLO 39, COMMA 01, LETTERA B), NUMERO 01, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

ART. 43

- INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE
01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.
02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 44

- DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI
01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.
02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRA LE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL PRESENTE STATUTO. IL TERMINE DI DIECI GIORNI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DECORRE DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.
03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LE RELATIVE FUNZIONI VENGONO ASSOLTE DAL SINDACO O DA ALTRO ASSESSORE.
04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALL'EVENTO, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA.

L'ELEZIONE - DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE - AVVIENE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE INCARICATO DAL SINDACO NE ASSUME LE FUNZIONI.

ART. 45

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.

06. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE, CON LA PRECISAZIONE, PER GLI ASSESSORI, CHE VOTANO SOLO SE FANNO PARTE DEL CONSIGLIO.

08. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 46

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINA LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO, CON LETTERA INDIRIZZATA AL SINDACO O AL SEGRETARIO COMUNALE NONCHE' ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE. COPIA DELLA LETTERA DI DIMISSIONI E' IMMEDIATAMENTE TRASMessa AL CONSIGLIERE ANZIANO E AL PREFETTO.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DI PROTOCOLLO DEL COMUNE DELLA LETTERA DI DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DELLE STESSE. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO. LE DIMISSIONI, UNA VOLTA ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE NON POSSONO ESSERE RITIRATE.

04. IL TERMINE DEI 60 GIORNI, DI CUI ALL'ARTICOLO 39, COMMA 01, LETTERA B, N. 01, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, DECORRE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI.

05. PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO SI APPLICANO I DISPOSTI DI CUI ALL'ARTICOLO 42 DEL PRESENTE STATUTO E DELL'ARTICOLO 34, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142. IL TERMINE DI 10 GIORNI PER LA CONVOCAZIONE, DECORRE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI.

06. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA, E CON ESSA IL SINDACO.

ART. 47

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL'ARTT. 01, DELLA LEGGE 23 APRILE 1981, N. 154, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO

COMUNALE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 44, COMMA 02, DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DI SINGOLI ASSESSORI IL SINDACO PROPORRA' LA SOSTITUZIONE A TERMINE DELL'ARTICOLO 44, COMMA

04, DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 48

REVOCA DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA E LA LORO SOSTITUZIONE

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA SCRITTA DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, E' NECESSARIA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. PER LA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04, DELL'ARTICOLO 44 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI, FUNZIONAMENTO

ART. 49

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI POSSONO ESSERE PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI, SU DELEGA DEL SINDACO.

03. ALL'INIZIO DEL MANDATO IL SINDACO PROCEDERA' A CONFERIRE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI VICARIE DI VICE SINDACO. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 50

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.

02. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

03. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 51

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' ESSERE INVITATO SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEL CONTO.

05. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI, NEL NUMERO FISSATO DALL'ARTICOLO 41 DEL PRESENTE STATUTO.

06. LE DELIBERE DELLA GIUNTA RIPORTANO LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DELL'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA I PRESENTI.

CAPO 05

IL SINDACO

ART. 52

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 53

COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO

DELL'ADUNANZA;

B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI IN ORDINE ALL'ATTIVITA' DI INDIRIZZO O DI CONTROLLO DEI RISULTATI;

D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;

E) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;

F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE;

G) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

H) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;

I) PUO' SOSPENDERE TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA ADUNANZA;

01. PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL'ARTICOLO 27, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142;

M) SVOLGE, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALL'ARTICOLO 38, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142;

N) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI

CAPO 01

UFFICI E SERVIZI

ART. 54

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA E DI PARTECIPAZIONE.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. GLI UFFICI SONO ORGANIZZATI IN MODO CHE SIA ASSICURATA LA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE, IN RELAZIONE AI PROGETTI CHE DEVONO ESSERE REALIZZATI E GLI OBIETTIVI CHE DEVONO ESSERE CONSEGUITI, DETERMINATI DAGLI ORGANI ISTITUZIONALI.

04. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEVE ESSERE APERTA, PER CONSENTIRE APPORTI SPECIALISTICI ESTERNI, INTEGRATA PER EVITARE, SECONDO LA LOGICA UNITARIA DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA', LA FRATTURA FRA I VARI SETTORI OPERATIVI.

ART. 55

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI PER QUALIFICHE FUNZIONALI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 02, LETTERA C), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, AL CUI INTERNO SI INDIVIDUANO AREE E PROFILI PROFESSIONALI.

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) L'ATTRIBUZIONE, AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIRIGENTI, DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI; IVI COMPRESA LA GESTIONE DEL PERSONALE FATTI SALVI I CRITERI E LE ATTRIBUZIONI GIA' DISPOSTE CON IL PRESENTE STATUTO;

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL'ARTICOLO 51, COMMA 01, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N.

142; .

G) LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE.

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

CAPO 02

DIRIGENTI E SEGRETARIO COMUNALE

ART. 56

SEGRETARIO COMUNALE

01. LE ATTRIBUZIONI, LE RESPONSABILITA' E LO STATO GIURIDICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITE DALLA LEGGE, CUI COMPETE, INOLTRE, DETERMINARE LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL TRATTAMENTO ECONOMICO, LA NOMINA, LA CESSAZIONE E LA REVOCA DEL SEGRETARIO.

02. FATTE SEMPRE SALVE LE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE:

A) IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO E RICEVE DA QUESTI GLI INDIRIZZI PER L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E PER LA TRADUZIONE OPERATIVA DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGETTI DECISI DAGLI ORGANI ISTITUZIONALI;

B) E' IL DIRIGENTE APICALE NECESSARIO ALL'ENTE LOCALE, A CAPO DEL PERSONALE. OLTRE A COMPITI DI DIRIGENZA, SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL PERSONALE E NE COORDINA L'ATTIVITA'.

03. SPETTA INOLTRE AL SEGRETARIO:

A) ROGARE TUTTI I CONTRATTI, CONVENZIONI E TRANSAZIONI RICEVUTE IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA IN CUI E' PARTE IL COMUNE, PRESTANDO INOLTRE LA PROPRIA ASSISTENZA NEL CASO DI CONTRATTI PER SCRITTURA PRIVATA;

B) PRESIDERE LE COMMISSIONI DI CONCORSO;

C) ESPRIMERE IL PARERE DI LEGITTIMITA' NELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE,

AI SENSI DELL'ARTICOLO 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N.

142;

D) ESEGUIRE LE DELIBERAZIONI, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO;

E) PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI GIUNTA CON DIRITTO DI PAROLA CIRCA LA LEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI IN

ESAME, MA SENZA DIRITTO DI VOTO;

F) QUALE CAPO DEL PERSONALE, PARTECIPARE ALLE RIUNIONI CON I SINDACATI

DEI LAVORATORI A PIENO TITOLO ED ADOTTARE TUTTI I

PROVVEDIMENTI DI GESTIONE DEL PERSONALE CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE RISERVATI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE.

CAPO 03

MODALITA' DI SVOLGIMENTO E COMPETENZE IN MERITO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 57

IL PROCEDIMENTO

01. IN BASE AI PRINCIPI DESUMIBILI DALLA LEGGE, I PROCEDIMENTI

AMMINISTRATIVI VANNO CALIBRATI SUGLI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE E

DEBONO ESSERE FINALIZZATI ALLA PIU' ELEVATA EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

DELL'AZIONE; ESSI DEBONO ASSICURARE, OLTRE AI PRESUPPOSTI

NORMATIVI, LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE INTERNA ED ESTERNA.

ART. 58

INCOMBENZE DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTINENTI ALL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, NONCHE'

DELL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 52, COMMA 03 E 53, COMMA 04, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, E PER

EFFETTO DEL PRESENTE STATUTO.

02. TALE RESPONSABILITA' NON ATTIENE AGLI ASPETTI DI VALUTAZIONE

PURAMENTE TECNICA DEI PROVVEDIMENTI, DOVENDO IL SEGRETARIO

SEMPLICEMENTE ACCERTARSI CHE PER OGNI PROVVEDIMENTO SIA STATA

RISPETTATA LA PREVISTA PROCEDURA SIA ESSA FORMALE CHE CONSOLIDATA PER

PRASSI AMMINISTRATIVA E SIANO STATI EMESSI I PRESCRITTI PARERI SULLE

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.

03. IL SEGRETARIO E' COMPETENTE A SINDACARE LA LEGITTIMITA' DEGLI ATTI,

FACENDO PRESENTI EVENTUALI ILLEGITTIMITA' NON SOLTANTO

SULLE PROPOSTE, MA ANCHE SULLA ESECUZIONE DEGLI ATTI.

ART. 59

UNITA' ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ARTICOLI 04 E 05, LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241)

01. OVE NON SIA DIRETTAMENTE STABILITO PER LEGGE O PER REGOLAMENTO, IN SEDE DI REDAZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIANTA

ORGANICA, IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINERA' PER CIASCUN SETTORE DI

ATTIVITA' LE RELATIVE COMPETENZE IN ORDINE AI RELATIVI

ADEMPIMENTI PROCEDURALI.

02. IL DIRIGENTE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA PROVVEDE AD

ASSEGNARE A SE' O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA, LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE IL SINGOLO PROCEDIMENTO NONCHE', EVENTUALMENTE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

03. L'UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE E IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SONO COMUNICATI AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI, IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A QUELLI CHE PER LEGGE DEBBANO INTERVENIRVI E A RICHIESTA, A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE, SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 08 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241.

ART. 60

COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ARTICOLO 06, LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241)

01. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

A) VALUTA, AI FINI ISTRUTTORI, LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA', I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE ED I PRESUPPOSTI CHE SONO RILEVANTI PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO;

B) ACCERTA D'UFFICIO I FATTI DISPONENDO IL COMPIMENTO DEGLI ATTI ALL'UOPO NECESSARI, E ADOTTA OGNI MISURA PER L'ADEGUAMENTO E SOLLECITO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA. IN PARTICOLARE PUO' CHIEDERE IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI E LA RETTIFICA DI DICHIARAZIONI O ISTANZE ERRONEE O INCOMPLETE E PUO' ESPERIRE ACCERTAMENTI TECNICI OD ISPEZIONI ED ORDINARE ESIBIZIONI DOCUMENTALI;

C) PROPONE LE CONFERENZE DI SERVIZIO DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241 DA INDIRSI A CURA DEL SINDACO, SU DETTAGLIATO RAPPORTO DEL SETTORE DI COMPETENZA;

D) CURA LE COMUNICAZIONI, LE PUBBLICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI.

ART. 61

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01. PER QUANTO CONCERNE GLI STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA SI RICHIAMANO I DISPOSTI DI CUI AL CAPO IV DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241.

02. IL COMUNE NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA SI VARRA' PER QUANTO POSSIBILE DEGLI STRUMENTI:

A) DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI (ARTT. 14, LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241);

B) DEGLI ACCORDI ASSUNTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO, IN COLLABORAZIONE, DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE (ARTICOLO 15, LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241);

C) DEI TEMPI ABBREVIATI PREVISTI AGLI ARTICOLI 16 E 17 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241.

03. ESSA SI ADEGUERA' INOLTRE AI DISPOSTI DI CUI AGLI EMANANDI REGOLAMENTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 19 E 20 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241.

SERVIZI PUBBLICI

ART. 62

DIVERSE FORME DI GESTIONE

01. PER IL CONSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI, IL COMUNE SI AVVALE DELLE PROPRIE STRUTTURE O DI SOGGETTI PRIVATI O PUBBLICI.

02. IL COMUNE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:

- A) IN ECONOMIA;
- B) IN CONCESSIONE A TERZI;
- C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE;
- D) A MEZZO DI ISTITUZIONE;
- E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

ART. 63

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE AUTORIZZA L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA', REGOLA LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO I CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO GLI ARTICOLI 32, COMMA 02, LETTERA N), E 36, COMMA 05, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

03. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO, SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.

ART. 64

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, DELIBERA LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

02. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI E' COMPOSTO DA QUATTRO MEMBRI E DAL PRESIDENTE, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 63, COMMA 02, DEL PRESENTE STATUTO. ESSI DURANO IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL PRESIDENTE HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUZIONE E CURA I RAPPORTI DELL'ENTE CON GLI ORGANI COMUNALI.

05. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO. IL RESTANTE PERSONALE E' TRATTO, DI NORMA, DALL'ORGANICO COMUNALE.

06. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL DIRETTORE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA, ALTRESI', L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 65

VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEBONO PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE, SOCIETA' E AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

ART. 66

PERSONALE

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 51, COMMA 11, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE SONO REGOLATI DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI COLLETTIVI A RILEVANZA PUBBLICA E PRIVATA.

TITOLO 03

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 67

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 68

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 69

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO EMANATO DAL CONSIGLIO COMUNALE SONO INDICATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

ART. 70

CONTROLLI DI GESTIONE

01. SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE SI ESERCITANO I CONTROLLI FINANZIARI ED ECONOMICI.

02. IL CONTROLLO FINANZIARIO HA COME FINE IL RISCONTRO DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE ED IL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PREVISTI DAL BILANCIO.

03. IL CONTROLLO HA COME FINE LA VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA DELLA SPESA ED E' STRUMENTO DI VERIFICA DELL'ANDAMENTO GESTIONALE.

04. PER I CONTROLLI FINANZIARI ED ECONOMICI LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE SI AVVALGONO DEL REVISORE DEL CONTO OLTRE CHE DEL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 71

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO PROPONE PROVVEDIMENTI O MISURE DA ADOTTARSI PER CONSEGUIRE UNA PIU' ELEVATA EFFICIENZA, UNA MAGGIORE ECONOMICITA' ED UNA MIGLIORE PRODUTTIVITA' DELLA GESTIONE. AL RIGUARDO PUO' ESSERE SENTITO DAL CONSIGLIO COMUNALE E DALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. PUO' ESSERE INVITATO ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA SENZA DIRITTO DI VOTO.

02. IL REGOLAMENTO, PER QUANTO NON PREVISTO DALLA LEGGE, DISCIPLINA L'ATTIVITA' DEL REVISORE DEL CONTO.

PARTE 03 - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTO DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 72

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCA IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 73

CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE, LE ALTRE FORME ECONOMICHE E SOCIALI, LE ASSOCIAZIONI DEGLI UTENTI DEI SERVIZI, LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE LOCALI.

ART. 74

DIRITTO DI PETIZIONE

01. I CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI, DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 73 , POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL SINDACO, PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE.

ART. 75

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE.

02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI 500 CITTADINI ELETTORI RISULTANTI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

04. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI ABBA PARTECIPATO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI DEL COMUNE E LA RISPOSTA AFFERMATIVA ABBA OTTENUTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI VALIDI.

05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 76

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E'

DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE

DIPENDENTI SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE GLI EFFETTI DIRETTI E A COLORO CHE DEBBANO INTERVENIRVI (ARTT. 01, LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241).

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO (ARTICOLO 09, LEGGE 07 AGOSTO

1990, N. 241).

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO (ARTT. 10, LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241).

04. L'AMMINISTRAZIONE DETERMINERA' PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO QUANTO NON SIA GIA' DIRETTAMENTE DISPOSTO PER LEGGE O PER REGOLAMENTO, IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI (ARTICOLO 02, COMMA 02, LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241).

05. OVE IL PROCEDIMENTO CONSEGUA OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA, OVVERO DEBBA ESSERE INIZIATO D'UFFICIO, L'AMMINISTRAZIONE HA IL DOVERE DI CONCLUDERLO MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO (ARTT. 02, COMMA 01, LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241).

06. L'AMMINISTRAZIONE NON PUO' AGGRAVARE IL PROCEDIMENTO SE NON PER STRAORDINARIA E MOTIVATA ESIGENZA IMPOSTA DALLO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA (ARTICOLO 02, COMMA 02, LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241).

07. OGNI PROVVEDIMENTO, SALVO QUELLI REGOLAMENTATI O A CONTENUTO GENERALE, DEVE ESSERE MOTIVATO. IN OGNI ATTO NOTIFICATO AL DESTINATARIO DEVONO ESSERE INDICATI IL TERMINE E LE AUTORITA' CUI E' POSSIBILE RICORRERE (ARTT. 03, LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241).

ART. 77

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO (ARTICOLO 08, LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241)

01. IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DEBONO DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBONO ESSERE INDICATI:

A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

C) I TEMPI DEL PROCEDIMENTO, NELL'INTESA CHE QUALORA GLI STESSI NON SIANO GIA' PREDETERMINATI, IL TERMINE E' DI 30 GIORNI (ARTT.

02, COMMA 03, LEGGE 07 AGOSTO 1990, N.

241. ;

D) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE, SI PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE A),

B), C) E D) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 78

ACCORDI CON GLI INTERESSATI (ARTICOLO 11, LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241)

01. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE A NORMA DELL'ARTICOLO 77, L'AMMINISTRAZIONE PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI, E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

02. GLI ACCORDI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO DEBbono ESSERE STIPULATI, A PENA DI NULLITA', PER ATTO SCRITTO, SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI. AD ESSI SI APPLICANO, OVE NON DIVERSAMENTE PREVISTO, I PRINCIPI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI CONTRATTI E OBBLIGAZIONI IN QUANTO COMPATIBILI (ARTICOLO 11, LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241).

03. GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI .

04. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE L'AMMINISTRAZIONE RECEDE UNILATERALMENTE DALL'ACCORDO SALVO L'OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN INDENNIZZO IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI PREGIUDIZI VERIFICATISI IN DANNO DEL PRIVATO.

05. LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI FORMAZIONE, CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO RISERVATE, PER EFFETTO DEL COMMA 05 DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241, ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

CAPO 03

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE (CAPO V, LEGGE N. 241/90 - ARTICOLO 01, LEGGE N. 142/90)

ART. 79

PUBBLICITA' E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

01. TUTTI I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBbono ESSERE TENUTE A

DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

03. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTRONICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O COMUNQUE UTILIZZATI AI FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

ART. 80

DIRITTO DI ACCESSO

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, E FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE E' RICONOSCIUTO A CHIUNQUE NE ABBA INTERESSE, PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICHE RILEVANTI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, SECONDO LE MODALITA' CHE VERRANNO DETERMINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

03. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 15, COMMA 02, DEL PRESENTE STATUTO, ED AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' IN POSSESSO, E' ISTITUITO IDONEO UFFICIO PRESSO IL QUALE SONO FORNITE TUTTE LE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

ART. 81

MODALITA' GENERALI E TERMINI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL'ACCESSO

01. IL DIRITTO ALL'ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO L'ARCHIVIO DEL COMUNE O GLI UFFICI CHE ANCORA TRATTENGONO IL DOCUMENTO. L'ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO. IL RILASCIO DI COPIE E' SUBORDINATO AL PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE, SALVO LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOLLO, NONCHE' I DIRITTI DI REVOCA E DI RISERVA (ARTICOLO 51, COMMA 01, LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241).

02. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA. ESSA DEVE ESSERE RIVOLTA AL SINDACO.

03. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE ALL'ACCESSO DEVONO ESSERE MOTIVATI.

04. TRASCORSI INUTILMENTE 30 GIORNI DALLA RICHIESTA LA STESSA SI INTENDE RIFIUTATA.

05. CONTRO LE DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL DIRITTO DI ACCESSO E NEI CASI PREVISTI DAL PRECEDENTE COMMA 04, E' DATO RICORSO NEL TERMINE DI 30 GIORNI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE AI SENSI E CON LE MODALITA' E GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMI 05 E 06, DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241.

TITOLO 02

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE INTERSOGGETTIVA

CAPO 01

ART. 82

MUNICIPI

01. IL MUNICIPIO E' UN ORGANO DI DECENTRAMENTO, LA CUI CREAZIONE E' RISERVATA ALLA LEGGE REGIONALE (ARTICOLI 11, 12 E 26 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N.

142. NEL MOMENTO IN CUI CON LA STESSA LEGGE SI PROVVEDERA' ALLA FUSIONE DI PIU' COMUNI.

02. FATTO SALVO QUANTO VERRA' STABILITO DALLE LEGISLAZIONI REGIONALI:
A) LE MODALITA' DI ELEZIONE DIRETTA PRO-SINDACO E DI DUE CONSULTORI SONO FISSATE DALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N.

142 E DALLO STATUTO DEL FUTURO COMUNE NATO DALLA FUSIONE;
B) CON APPOSITO REGOLAMENTO SARANNO DISCIPLINATE LE FUNZIONI E I COMPITI DI GESTIONE DEI SERVIZI DI BASE: DEMOGRAFICI, SOCIALI, SCOLASTICI; NONCHE' DELLE ALTRE FUNZIONI CHE IL COMUNE VORRA' DELEGARE.

CAPO 02

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE INTERSOGGETTIVA

ART. 83

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E PER L'ESPLETAMENTO OTTIMALE DEI SERVIZI INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AL PRINCIPIO ASSOCIATIVO E DI COOPERAZIONE, SIA NEI RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI CHE CON LA PROVINCIA E LA REGIONE.

02. LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE SONO INDIRIZZATE ALLA GESTIONE COORDINATA DI UNO O PIU' SERVIZI, NONCHE' PREORDINATA, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI, ALLA FUSIONE CON ALTRI COMUNI.

ART. 84

IL CONSORZIO

01. IL CONSORZIO E' ISTITUITO PER LA GESTIONE DI QUEI SERVIZI CHE PER IL CARATTERE FUNZIONALE O PER LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI NECESSITANO DI UNA PARTICOLARE STRUTTURA GESTIONALE TECNICAMENTE ADEGUATA, CON LA PARTECIPAZIONE DI PIU' SOGGETTI LOCALI.

02. AI CONSORZI SI APPLICANO LE NORME DI LEGGE E QUELLE STATUTARIE PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI, IN QUANTO COMPATIBILI.

03. LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO AVVIENE MEDIANTE L'APPLICAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, DELLO STATUTO E DI UNA CONVENZIONE. LA CONVENZIONE, OLTRE A PREVEDERE LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI, DEVE CONTENERE GLI ELEMENTI E GLI "OBBLIGHI" PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

ART. 85

UNIONE DEI COMUNI

01. IL COMUNE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI O DI SERVIZI, SI COSTITUISCE IN UNIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, MEDIANTE L'APPROVAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, DELL'ATTO COSTITUTIVO E DEL REGOLAMENTO DELL'UNIONE.

02. LE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI, GLI ORGANI ED I SERVIZI DA UNIFICARE NONCHE' I RAPPORTI FINANZIARI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO DELL'UNIONE.

ART. 86

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE, NELLA PROSPETTIVA DI UN'OGGETTIVA VALORIZZAZIONE DEI MOMENTI DI RACCORDO E DI COORDINAMENTO TRA I VARI SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, REGIONALE E CENTRALE, FAVORISCE LA REALIZZAZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE E DI INTERVENTI CHE PER LA LORO NATURA SI PRESTINO AD UN'AZIONE INTEGRATA DEI SOGGETTI PUBBLICI DEI DIFFERENTI LIVELLI DI GOVERNO, COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N.

142.

02. A TAL FINE GLI ORGANI COMUNALI SI ATTIVANO, ATTRAVERSO GLI STRUMENTI PREVISTI DALLA LEGGE, PER LA REALIZZAZIONE INTEGRATA DELLE OPERE NELLE QUALI VI SIA LA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE.

ART. 87

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PER L'ESERCIZIO COORDINATO DI DETERMINATI SERVIZI O FUNZIONI STIPULA CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

02. LA CONVENZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, E' ADOTTATA PER LA GESTIONE DI QUEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA NON RICHIEDONO LA CREAZIONE DI PIU' COMPLESSE FIGURE DI COOPERAZIONE.

03. LA CONVENZIONE STABILISCE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI DI GARANZIA.

ART. 88

PROCEDIMENTO DI REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 04, COMMA 03, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA

MODIFICA OD INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.